

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) (art. 115).

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle [direttive 2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 217, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016](#).

[\(3\)](#) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento vedi il [D.M. 25 giugno 2008](#), il [D.M. 25 gennaio 2010](#), il [D.M. 4 agosto 2011](#) e, successivamente, il [D.M. 4 marzo 2013](#).

[\(4\)](#) Per il regolamento di esecuzione e attuazione del presente provvedimento, vedi il [D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Vedi, anche, la [Determinazione 16 luglio 2009, n. 7/2009](#).

Art. 115. Adegamenti dei prezzi (art. [6, comma 4, legge n. 537/1993](#)) [\(445\)](#)

[1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.]

[\(445\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 217, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016](#).